REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI REVELLO

Provincia di Cuneo

- RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE SOGGETTE AL DIRITTO DI USO CIVICO

- ANNO 2025 –

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 16/04/1997, modificato con deliberazioni C.C. n. 20 in data 9/08/2011, n. 3 in data 24 marzo 2015 e n. 10 in data 24 aprile 2025.

Art. 1

Sono soggette all'uso civico di pesca tutte le acque pubbliche scorrenti nel territorio del Comune di Revello ed in particolare le seguenti:

- Fiume Po, sulla sponda orografica destra, dalla confluenza del Bedale della Rossa al guado di Via Traversa di Barge;

- Fiume Po, sulla sponda orografica sinistra, dall'incile della Bealera Comune alla confluenza del Torrente Ghiandone;

- Torrente Ghiandone, nel tratto dalla confluenza della Bealera Ventresina allo sbocco nel Fiume Po ed in località Pralargo nel tratto insistente nel Comune di Revello, sulla sponda orografica destra;

- Bealera del Molino e Rio Martina, dalla sorgente alla confluenza nel Torrente Ghiandone, su entrambe le sponde;

- Bealera Ventresina, nel tratto dalla confluenza della Bealera dei Risi fino al confine con il territorio del Comune di Barge, su entrambe le sponde;

- Bealera di San Pietro, dalla sorgente allo sbocco nel Rio Poetto, su entrambe le sponde;

- Bedale di Revello, dal confine con il Comune di Rifreddo al termine dell'abitato di Revello, su entrambe le sponde;

- ogni altra acqua non menzionata ma comunque scorrente nel territorio comunale e di interesse alieutico.

Art. 2

L'esercizio della pesca è consentito ai cittadini di Revello ed ai non residenti, in conformità alla statuizione di cui alla sentenza del Commissario per il riordinamento degli usi civici per il Piemonte la Liguria e la Valle D'Aosta n. 351 del 27/05/1994, purché muniti di autorizzazione di pesca, secondo le modalità dettate dal presente Regolamento.

Ogni pescatore dovrà essere munito della licenza governativa di pesca prescritta dalla Legge (ricevuta del versamento su conto corrente postale) e di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco presso l'ufficio Polizia Locale.

Il pescatore è tenuto a conoscere le norme di Legge in materia di pesca, nonché le prescrizioni del Regolamento Comunale per l'esercizio della pesca nelle acque di uso civico.

Ogni pescatore, per il ritiro del tesserino che dà titolo ad esercitare la pesca nelle acque pubbliche scorrenti nel territorio del Comune di Revello, è tenuto a concorrere al pagamento di una quota annua nella misura di € 32,00 annui per i pescatori adulti, € 10,00 annui per i ragazzi fino al compimento del quattordicesimo anno di età, € 15,00 per i giovani dal quattordicesimo anno fino al compimento del diciottesimo anno di età, indistintamente per i residenti ed i non residenti.

I soci sostenitori dell'Associazione Pescatori Revellesi non residenti, che versino un contributo non inferiore a € 100,00 di quota annuale, acquisiscono i medesimi diritti di pesca di quelli residenti.

Tali quote costituiscono un fondo che ogni anno il Comune trasferisce all'Associazione Pescatori Revellesi per l'esercizio della sua attività ai fini di ripopolamento, sorveglianza e gestione dei corsi d'acqua.

Il pagamento della quota è annuale, ove per anno si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Gli importi di cui sopra potranno essere annualmente aggiornati con provvedimento della Giunta Municipale e sono fissi, ovvero non riducibili in mensilità.

Art. 3

Il Comune di Revello, con quelli di Barge e/o Cardè e/o Moretta e/o Sanfront, potrà delegare le funzioni del ripopolamento e della sorveglianza ad una società intercomunale di pescatori senza fini di lucro.

Art. 4

La stagione della pesca avrà inizio e termine come da Regolamento Provinciale in vigore. L'Amministrazione Provinciale di Cuneo, su richiesta o previo parere del Consiglio Comunale e nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, potrà disporre diversamente, qualora se ne riscontri la necessità, in maniera più restrittiva.

La pesca non potrà essere effettuata nelle ore notturne, fatta salva la pesca dell'anguilla, nei casi consentiti dalla Legge.

Più pescatori sulla stessa riva dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a mt. 10 l'uno dall'altro.

E' vietata la cattura dei pesci della lunghezza inferiore alle misure minime di ogni specie catturabile indicate nel regolamento della Provincia di Cuneo e s.m.i..

Il limite massimo giornaliero di pesca viene fissato per i salmonidi in 5 capi complessivi. Nei cinque capi consentiti le eventuali catture di trote marmorate non dovranno superare il numero massimo stabilito dalle vigenti norme regionali e provinciali.

Il pesce bianco si può catturare nella quantità non eccedente i kg. 2.

Il pescatore ha l'obbligo di rimettere in acqua il pesce allamato fuori misura senza causarne il ferimento o la morte con una slamatura inadeguata.

Art. 5

La pesca è consentita ai residenti tutti i giorni ad esclusione del Venerdì. Per i non residenti la pesca è consentita nei giorni di Domenica (più i festivi infrasettimanali) ed in un secondo giorno a scelta, sempre ad esclusione del Venerdì. L’indicazione del giorno prescelto verrà riportata sul tesserino all’atto del ritiro dello stesso e non sarà modificabile.

Sono fatte salve ulteriori chiusure totali e/o parziali di pesca nei giorni e nei periodi stabiliti da ciascun Comune per ripopolamenti, asciutte, inquinamenti od altri eventi condizionanti l'esercizio dell'attività alieutica.

Il Sindaco, su richiesta della locale Associazione Pescatori, può chiudere alla pesca dei tratti di acque da stabilire, che verranno indicati da apposite paline segnaletiche, determinandoli come zone di ripopolamento o rifugio, o riservarne altri tratti alla pesca con rilascio (NO-KILL) effettuata esclusivamente con esche artificiali.

Art. 6

Gli arnesi da pesca consentiti sono:

la canna da fondo con o senza il mulinello

la canna da lancio e da mosca in superficie

la canna all'inglese

la valsesiana

la bilancia, nei periodi e nei luoghi ove permesso dalla legislazione vigente.

Art. 7

E' consentito l'uso della larva della mosca carnaria nelle acque classificate come principali dalla Provincia, ma ne è vietata la pasturazione.

Art. 8

Per la gestione dell'esercizio del diritto di pesca nelle acque soggette all'uso civico di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento è costituita l'Associazione Pescatori Revellesi.

L'Associazione ha lo scopo di avvicinare i pescatori stessi affinché questi possano discutere i loro problemi da un punto di vista mutualistico e cooperativo, per lo studio dei provvedimenti atti a garantire l'efficacia del patrimonio ittico.

La gestione finanziaria dell'uso civico sarà assunta in bilancio tra le partite di giro (Tit. VI dell'entrata e Tit. IV dell'uscita) sotto la voce "Servizi per conto di terzi".

All'entrata affluiranno oltre alle quote annuali, i proventi contravvenzionali per risarcimento danni, contributi volontari ed altre somme eventuali, riguardanti la gestione.

All'uscita verranno imputate le spese per la gestione sostenute dall'Associazione Pescatori Revellesi.

Art. 9

Il controllo sull'attività di pesca è affidato alla Polizia Locale, al Corpo Guardie Forestali dello Stato, alle Guardie Provinciali, agli agenti della forza pubblica nonché alle Guardie Giurate Volontarie di Pesca. Il pescatore, nel rispetto delle Leggi sulla pesca e sugli usi civici di pesca, è tenuto a dimostrare agli organi suddetti di essere in regola con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 10

Sul tesserino per l'uso civico, il pescatore è tenuto a segnare all'inizio della giornata di pesca la data ed in seguito, di volta in volta, tutte le catture fatte. Per ogni cattura effettuata prima delle ore 13:00 dovrà essere segnata in casella la lettera "**M**", per quelle dopo le ore 13:00 dovrà essere segnata in casella la lettera "**P**". Dopo le ore 13:00 non sarà consentito detenere il pescato del mattino né presso di sé né sul mezzo di trasporto utilizzato.

Il pescatore deve sempre segnare la data del giorno di pesca in maniera comprensibile, senza cancellature di sorta, così che l'esattezza di tutti i dati risulti evidente ad eventuali controlli degli agenti preposti.

Le annotazioni del pescatore sul tesserino devono essere fatte con penna ad inchiostro (biro o stilografica) e non solo a matita o lapis.

Art. 11

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, ferme restando le sanzioni previste dalle disposizioni legislative in materia di pesca, comportano l'assoggettamento dei titolari del tesserino di uso civico di pesca e dei titolari del tesserino richiesto ai non residenti alla sanzione specifica ed accessoria della sospensione del permesso di pesca nelle acque soggette al diritto dell'uso civico di pesca da tre a sei mesi nel periodo effettivo della pesca oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla tabella allegata al presente Regolamento (Allegato A). La durata della sospensione verrà decisa dalla Giunta Municipale. I nominativi dei

contravventori verranno inoltre segnalati per conoscenza al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo, nonché agli altri Comuni titolari del diritto di uso civico di pesca.

Art. 12

Qualsiasi pescatore che peschi nelle acque soggette all'uso civico e senza essere in possesso del tesserino rilasciato dal Sindaco, oltre a quanto previsto dall'art. 33 del T.U. 8.10.1931 n. 1604, incorre nella sanzione di € 100,00, da versarsi presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Revello o su apposito conto corrente postale all'uopo istituito.

Il pescatore che sia sorpreso a pescare allorché abbia avuto sospeso, a seguito di trasgressioni al presente Regolamento, il diritto o la facoltà di pesca, incorre nella sanzione di € 200,00.

Art. 13

Per tali sanzioni, da elevare a carico di chi non è in possesso del tesserino di pesca o ne ha avuto sospeso l'esercizio dell'attività, la Giunta Municipale, riscontrati gli estremi della trasgressione, prende atto, senza margine di discrezionalità, della sanzione irrogata dagli agenti.

Il pesce pescato viene confiscato e, a cura della Giunta Municipale, distribuito a persone bisognose o ad Enti di beneficenza del Comune.

Art. 14

Il pesce pescato negli altri casi di infrazione al presente Regolamento non viene sequestrato.

Le somme riscosse per sanzioni applicate ai sensi del presente Regolamento, vengono versate sul fondo per la tutela e l'esercizio del diritto di uso civico di pesca gestito dal Comune di Revello e/o per esso dall'Associazione Pescatori Revellesi.

In caso di mancato pagamento della sanzione, viene irrogata la sanzione accessoria del ritiro della tessera per tutto il tempo in cui il trasgressore rimane in mora, oltre, ben inteso, il periodo di sospensione inflitta ai termini dell'art. 11.

Art. 15

Nei casi previsti dagli artt. 2 ed 11, che riguardano infrazioni alle norme del presente Regolamento compiute nell'esercizio del diritto e della facoltà di pesca, gli agenti si limitano a rilevare e verbalizzare gli estremi di fatto della trasgressione.

La Giunta Municipale valuta discrezionalmente, nei limiti come stabiliti dagli anzidetti articoli, le trasgressioni stesse a seconda della loro gravità, intendendosi più gravi le trasgressioni che siano tali da danneggiare la consistenza del patrimonio ittico.

La sanzione viene comminata dal Sindaco sentita la Giunta Municipale stessa.

Art. 16

Per l'applicazione e l'ammontare delle sanzioni comminate per violazione al presente regolamento, ove non sia rilevata una infrazione più grave e punita dalla Legge, valgono le disposizioni e procedure previste dall’art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Per la riscossione si osserva quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 18 della suddetta Legge 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, i trasgressori incorrenti nelle sanzioni di cui al comma precedente possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente.

Art. 17

In caso di gara di pesca con immissione di materiale ittico il Sindaco potrà vietare l'esercizio della pesca per il tratto richiesto dai promotori a partire dall'atto dell'immissione dei pesci a non oltre 24 ore successive all'espletamento della gara. Per tutto tale periodo la pesca potrà essere consentita solo durante la gara ed agli iscritti alla stessa.

ALLEGATO "A"

TABELLA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 2, 1°** comma,	sanzione da €. 50,00 a €. 300,00 (*) **oblazione in misura ridotta : €. 100,00**
- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 2, 2°** comma,	sanzione da €. 100,00 a €. 500,00 **oblazione in misura ridotta : €. 166,67**
- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 4, 1°** comma,	sanzione da €. 30,00 a €. 200,00 **oblazione in misura ridotta : €. 60,00**
- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 4, 2°** comma,	sanzione da €. 50,00 a €. 300,00 **oblazione in misura ridotta : €. 100,00**
- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 4, 3°** comma,	sanzione da €. 10,00 a €. 60,00 **oblazione in misura ridotta : €. 20,00**
- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 4, 4°** comma,	sanzione da €. 30,00 a €. 200,00 (per capo) **oblazione in misura ridotta : €. 60,00 (per capo)**
- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 4, 5°** comma,	sanzione da €. 30,00 a €. 200,00 (per capo) **oblazione in misura ridotta : €. 60,00 (per capo)**
- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 5**	sanzione da €. 50,00 a €. 300,00 **oblazione in misura ridotta : €. 100,00**
- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 6**	sanzione da €. 50,00 a €. 300,00 **oblazione in misura ridotta : €. 100,00**
- Per trasgressioni ed infrazioni **all'art. 7**	sanzione da €. 30,00 a €. 200,00 **oblazione in misura ridotta : €. 60,00**

(*) S'invia copia del verbale anche al Presidente della Giunta Regionale per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 2 della L.R. 6-3-1980, n. 13, qualora ci fosse l'evasione della tassa regionale.